



ESCO

Energy Service Company

RELAZIONE DESCRITTIVA

0. Destinatari della proposta

- Amministrazioni comunali, provinciali, regionali (Enti locali in genere);
- ASL e Strutture sanitarie pubbliche e private;
- Associazioni industriali private;
- Ex municipalizzate e società di gestione di servizi pubblici.

1. Introduzione e obiettivi

La proposta è quella di sviluppare ed inserirsi direttamente nel settore dell'energia attraverso lo strumento delle ESCO, società di servizi energetici.

A tal proposito, recependo il forte interesse comunitario per le forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e l'interesse generale al risparmio energetico, che inevitabilmente si traduce in risparmio economico e in minori emissioni di inquinanti in atmosfera con il conseguente beneficio della tutela ambientale, la soluzione è quella di ricercare dei partner industriali per la costituzione di una società mista per la costruzione e successiva gestione di impianti per la produzione di energia ed il risparmio energetico.

Le motivazioni di tale proposta possono essere riassunte nelle seguenti considerazioni:

- la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la conservazione del patrimonio ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio, richiedono una gestione altamente professionale e qualificata;
- l'esperienza dei Comuni fatta nel settore della produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili ha sicuramente portato risultati positivi che si ritiene di poter incrementare;
- l'interesse manifestato da soggetti privati è sintomo senz'altro di opportunità economiche che i Comuni vogliono perseguire;
- i Comuni intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili che permettono il contenimento dei

fenomeni di inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dai vari protocolli internazionali, dai provvedimenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale; a questo scopo, i Comuni intendono promuovere un programma avente ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, promuovendo nel contempo l'associazione di realtà locali, in qualità di soci;

- gli interventi sul mercato energetico devono essere programmati a livello comprensoriale, coinvolgendo sia privati sia enti pubblici per permettere il raggiungimento di una massa critica sufficiente per entrare nel mercato dell'energia;
- le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, che già dal 2007 si rivolge anche all'utenza domestica, possono rappresentare per il Comuni una opportunità per distribuire sul territorio i vantaggi economici conseguiti;
- il mercato dell'energia richiede capacità di adattamento e decisione, oltre che finanziarie, che l'ente pubblico non sempre può garantire in tempo reale.

Gli obiettivi dei Comuni sono i seguenti:

- ✓ la massima salvaguardia dell'ambiente;
- ✓ lo sviluppo socio-economico del territorio;
- ✓ la massimizzazione del ritorno finanziario per i Comuni e per gli investitori;
- ✓ la qualità dell'intervento edilizio e di efficienza energetica nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
- ✓ la valorizzazione del ruolo dei Comuni nel contesto locale.

Sulla base dell'esame di esperienze a livello nazionale, nonché di approfondimenti di tipo giuridico ed economico, si propone la costituzione di una società mista pubblico-privato a prevalente capitale pubblico.

Per meglio comprendere l'iniziativa si precisano le seguenti definizioni:

Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Con il termine Partenariato Pubblico Privato (PPP) si definiscono diverse forme di cooperazione tra settore pubblico e settore privato, attraverso le quali le rispettive



competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi.

In un progetto di PPP, la Pubblica Amministrazione affida all'operatore privato, anche sulla base di uno specifico contratto, l'attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione del relativo servizio. Ciò implica la realizzazione di una complessa operazione, nella quale coesistono, in tutto o in parte, i seguenti elementi chiave:

- ❖ la progettazione (Design);
- ❖ il finanziamento (Finance);
- ❖ la costruzione (Build);
- ❖ la gestione (Operate);
- ❖ la manutenzione (Maintenance).

Energy Service Company (ESCO)

L'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 115, definisce e istituzionalizza le Esco come:

“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.”

Le ESCO (acronimo, di “Energy Service Company”, ovvero Società di Servizi Energetici) riconosciute dalla normativa nazionale dai decreti ministeriali del 20/07/2004, sono destinate a favorire un mercato per gli interventi di efficienza energetica nei settori civili ed industriali; lo scopo della Esco è di ridurre la bolletta energetica degli utenti finali tramite interventi di risparmio energetico e finanziario.

L'originalità dell'attività della Esco consiste nel fatto che gli interventi materiali necessari a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico sono sostenuti dalle stesse Esco e non dal cliente o utente finale.

L'utente energetico può essere sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti.



La Esco si ripaga l'investimento, e il costo dei servizi erogati, con una parte del risparmio energetico effetto dell'intervento. Il risparmio energetico è quello rilevato a consuntivo e non quello teorico.

I rischi, sia finanziari sia tecnici, dell'operazione, sono a carico della Esco.

Se l'intervento risulta tecnicamente sbagliato e quindi non remunerativo, è la Esco che ne sostiene i costi e non l'utente; se non ci sono i risparmi attesi sarà la Esco (come Società di Servizi) a coprire la differenza di costi.

La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo spetta contrattualmente alla Esco, (in quota da stabilirsi caso per caso in relazione all'entità dell'investimento e alla durata del contratto), fino alla fine del periodo di recupero dell'investimento previsto nel programma o contratto/convenzione con l'utente.

Allo scadere del periodo di ammortamento, l'utente diventerà proprietario delle parti di impianto migliorate e, quindi, beneficerà della maggiore efficienza del proprio impianto per gli anni successivi.

Accanto ai vantaggi derivanti dal risparmio energetico è prevista la possibilità di conseguire i Titoli di Efficienza Energetica TEE che possono essere poi collocati sul mercato, per l'acquisto (diretto e tramite la borsa del Gestore del Mercato Elettrico) da parte dei distributori. La valorizzazione dei TEE sul mercato permette un ammortamento più rapido degli investimenti, ed il conseguimento dei benefici diretti da parte dell'utente.

Finanziamento Tramite Terzi (FTT)

Accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO.

In attuazione della direttiva 2006/32, è recentemente entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 , n. 115 che prevede la costituzione di un Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi.

Si riporta integralmente l'articolo del DL:

“Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di 25 milioni



di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO”.

2. Modello organizzativo e affidamento diretto dei servizi

Come sopra richiamato, l'istituto delle società miste rientra nel concetto di partenariato pubblico privato (PPP), la cui codificazione risale al “libro verde” della Commissione CE relativo al PPP e al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni. Nel “libro verde”, presentato il 30 aprile 2004, la Commissione ha affermato che il termine PPP si riferisce in generale a “forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”.

La ratio dell'istituto va rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Alla luce del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 163/2006), il bando di gara per la selezione del socio privato di società mista pubblico-privato deve contenere alcune previsioni a contenuto obbligatorio, che qui di seguito si vanno ad esporre.

Il Codice degli Appalti regola le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Lo stesso codice prevede una serie di soggetti i quali, seppur connessi con la Pubblica Amministrazione, sono esenti dall'applicazione dello stesso Codice, in particolare in relazione alla scelta ad evidenza pubblica del soggetto esecutore del lavoro o del servizio. In particolare, il Codice esclude quelle società che “hanno ad oggetto la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul



mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli artt. 113, 113 bis, 115 e 116 del d.lgs. 267/2000” (art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006).

L'affidamento diretto e senza evidenza pubblica dei servizi ad un tale tipo di società è regolata dall'art. 32, comma 3 del D. lgs. n. 163/2006, il quale precisa le condizioni alle quali questo tipo di società può procedere a mezzo del socio privato.

Tali condizioni sono:

- 1) che la scelta del socio privato sia avvenuta nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- 2) che il socio privato abbia i requisiti di qualificazione previsti in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- 3) che la società provveda in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo;
- 4) che la partecipazione del socio privato alla società non ha carattere stabile nel tempo, ma può conservarsi solo per la durata dell'affidamento di detti compiti (il vincolo societario deve dunque coincidere con la durata dell'affidamento).

Il socio privato della società, peraltro, potrà svolgere solo le attività che costituiscono lo scopo fondamentale in vista del quale è stata costituita la stessa.

Se volessimo dedicare la società ad ulteriori attività, magari ancellari a quelle elencate nell'oggetto sociale, dovremo indicare un percorso di selezione per altri soci che saranno dedicati a queste attività ulteriori.

Diversamente, nel caso in cui questo percorso di selezione non fosse ben strutturato nel bando, le eventuali attività accessorie dovrebbero essere affidate tramite procedura di selezione aperta ad altri operatori presenti sul mercato.

Anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - SENTENZA 3 marzo 2008, n.1 - è intervenuta recentemente in merito ai presupposti dell'affidamento diretto a società miste.

La gestione del servizio può essere indifferentemente affidata con apposito contratto di appalto, o con lo strumento alternativo del contratto di società, costituendo apposita società a capitale misto. Nel caso del “socio di lavoro”, “socio industriale” o “socio operativo” (come contrapposti al “socio finanziario”), si è affermato che l'attività che si ritiene “affidata” (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica, la quale abbia



a oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e la qualità di socio.

In particolare, è legittimo configurare, quantomeno, un modello organizzativo in cui ricorrano due garanzie:

- che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; il che vuol dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l'affidamento del servizio operativo;
- che si preveda un rinnovo della procedura di selezione "alla scadenza del periodo di affidamento", evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista, possibilmente prescrivendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l'uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all'esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario.

3. Servizi compresi

Alla luce di quanto sopra, i servizi che si vogliono porre a carico della costituenda società sono principalmente riconducibili alle tipologie seguenti:

Da progettare e personalizzare in base alle esigenze del cliente

4. Caratteristiche della società

Il progetto di PPP, attraverso la costituzione di una società mista, che si intende realizzare presenta una intrinseca capacità di produrre reddito attraverso i ricavi generati dall'opera da costruire.

I ricavi commerciali prospettici di tale progetto consentirà al partner privato un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione.

Il coinvolgimento del settore pubblico si limiterà ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto, facendosi carico delle fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, l'assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa assistenza per le procedure autorizzative.



Si riassumono le principali caratteristiche che la costituenda società dovrà garantire attraverso regolamentazioni statutarie eventualmente da integrare attraverso patti parasociali:

- ❖ i flussi di cassa (“cash flow”) generati/stimati dalla gestione costituiranno la primaria garanzia e fonte per la copertura del servizio del debito;
- ❖ la fase di gestione dell’opera costituirà elemento di primaria importanza, in quanto soltanto una gestione efficace e qualitativamente elevata consente di generare i flussi di cassa necessari a soddisfare finanziatori ed azionisti;
- ❖ le principali garanzie connesse all’operazione saranno di natura contrattuale piuttosto che di natura reale (c.d. operazione “without recourse”);

5. Modalità di scelta del partner privato

Si prevede di costituire una società mista a prevalente capitale pubblico secondo quanto previsto dall’art. 113 del d.lgs. 267/2000.

Tali società, costituite mediante individuazione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica, possono procedere direttamente a realizzare l’opera pubblica, o a gestire il servizio per i quali sono state specificamente costituite, senza essere tenute ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici, ossia senza l’esigenza di una ulteriore procedura di evidenza pubblica per individuare altri soggetti tenuti ad effettuare i lavori o a gestire il servizio.

L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006.

6. Compagine societaria

Per quanto riguarda la composizione della compagine sociale si propone:

Da progettare e personalizzare in accordo con il cliente

7. Iter procedurale

- Affidamento incarico di consulenza
- Progetto gestionale che comprende:
 - predisposizione dello Statuto societario;



- eventuali patti parasociali;
- predisposizione del Bando e di tutti gli atti gara connessi;
- pubblicazione della gara;
- nomina della Commissione esaminatrice;
- aggiudicazione della gara;
- costituzione della Società.

8. Conclusioni

La scrivente società si rende disponibile ad approfondire i temi trattati ed a sviluppare la proposta per la costituzione di una società di servizi energetici.

Milano, 21 gennaio 2009

RINNOVA SAS di Bombarda Enrico